

TI_GERICHTE 52.2000.52 vom 20. Juni 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.52

FR: TI_GERICHTE 52.2000.52 du 20 juin 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.52 del 20 giugno 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

LCSr, 33 cpv. 2 OAC). 4. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato asserendo di non aver circolato in stato di ebbrietà debole-medio. 4.1. A questo proposito occorre rilevare che secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. 4.2. Nel caso in esame, come già accennato in narrativa, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di aver circolato in stato di ebbrietà e di essersi opposto alla prova del sangue dalla Corte delle Assise correzionali di Mendrisio in data 4 maggio 1999. Tale decisione è inoltre stata confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello ed in seguito dalla Corte di cassazione penale del Tribunale federale. In siffatte evenienze, questo Tribunale non può scostarsi dagli accertamenti e dalle conclusioni di colpevolezza contenuti nei predetti giudizi penali quo al reato di circolazione in stato di ebbrezza. Le tesi opposte addotte dall'insorgente vanno disattese. 4.3. Per quanto concerne la perizia del STCA, va ricordato che il referto è stato commissionato allo scopo di escludere l'esistenza di un caso di etilismo tale da giustificare l'adozione di una misura amministrativa di sicurezza. A dispetto di quanto auspica il ricorrente, le sue risultanze non servono ad evitargli la revoca di ammonimento per aver guidato in stato di ebbrietà, né possono condizionare la durata del provvedimento, stabilita in funzione dei soli criteri indicati all'art. 33 cpv.

E. 2

OAC. 5. 5.1. La legislazione federale considera la guida in stato di ebbrietà come una grave minaccia per la sicurezza della circolazione stradale. Per questo tipo di comportamento è perciò previsto il ritiro obbligatorio della licenza di condurre, nonché regole particolarmente severe per casi di recidiva (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, n. 2457). Di norma si ammette che il rischio (anche solo astratto) per la sicurezza della circolazione cresce esponenzialmente con l'aumentare del tasso di alcolemia presente nell'organismo del conducente. Per questo motivo si giustifica pure di considerare nella commisurazione del periodo di revoca anche il grado di

ubriachezza del trasgressore (Schaffhauser, op. cit., vol. III, n. 2458). 5.2. La colpa del ricorrente, che ha circolato in stato di ebbrietà debole-medio è indubbiamente grave, a maggior ragione se si considera che non è la prima volta che viene colto e sanzionato per questa infrazione. _____ è in effetti recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr, avendo guidato in stato di ebbrietà a poco più di due anni dalla scadenza della precedente revoca della patente che gli era stata inflitta per ebbrezza al volante. 5.3. Oltre ad essere recidivo, il ricorrente ha alle sue spalle degli importanti precedenti. Nello spazio di 8 anni è stato in effetti colpito da numerosi provvedimenti amministrativi (quattro revoche e tre ammonimenti) e ciò malgrado persiste in comportamenti contrari alla legge. Giusta l'art. 33 cpv. 2 OAC si giustifica perciò di estendere il periodo di revoca oltre il minimo legale di un anno fissato dall'art. 17 cpv. 1 lett. d LCStr. 6. Invano allega l'insorgente, direttore di una scuola di lingue, di aver assolutamente bisogno della licenza di condurre per motivi professionali e precisamente per recarsi presso i vari centri scolastici ubicati oltre S. Gottardo. Per _____ tale necessità è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. Non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso per un autista professionale. In quanto esposto dal ricorrente si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti possono comunque essere ovviati, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi pubblici oppure all'aiuto di collaboratori o di familiari (DTF 122 II 24 e seg., consid. 1c; STF 22 dicembre 1994 in re M.; STF 17 gennaio 1994 in re P.; STF 29 ottobre 1993 in re D.S.). 7. Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa da _____, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, della reputazione di cui gode quale conducente e del fatto che non può invocare una necessità professionale di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti di appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai Tribunali svizzeri (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458). Fissando la durata della revoca in 19 mesi la Sezione della circolazione non ha violato il principio della proporzionalità. 8. Stante tutto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 3 lett. b, 17 cpv. 1 lett. d, 30 cpv. 2 OAC; 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi un nuovo periodo di revoca. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria